

**IL DIRITTO  
ECCLESIASTICO**

**© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA**

DIREZIONE

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI

*Direttore responsabile*

SERGIO BIANCONI

*Sede legale*

Via Collina 36, I 00187 Roma

*Comitato scientifico*

ALESSANDRO ALBISETTI (Università degli Studi di Milano)

ROMEO ASTORRI (Università Cattolica del Sacro Cuore)

SALVATORE BERLINGÒ (Università degli Studi di Messina)

SALVATORE BORDONALI (Università degli Studi di Palermo)

RAFFAELE BOTTA (Consigliere presso la Corte di Cassazione)

CARLO CARDIA (Università degli Studi Roma Tre)

NICOLA COLAIANNI (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

ORAZIO CONDORELLI (Università degli Studi di Catania)

RAFFAELE COPPOLA (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")

GIORGIO FELICIANI (San Pio X Facoltà di diritto canonico, Venezia)

IVAN C. IBAN (Universidad Complutense de Madrid)

MANLIO MIELE (Università degli Studi di Padova)

GIAN PIERO MILANO (Promotore di giustizia presso il Tribunale Stato Città del Vaticano)

PAOLO MONETA (Università di Pisa)

GIOVANNI B. VARNIER (Università degli Studi di Genova)

ANDREA ZANOTTI (Alma Mater Studiorum, Università di Bologna)

REDAZIONE

*Responsabili*

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI (per la redazione romana)

*con la collaborazione di* MICHELE MADONNA

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via Cracovia 50, I 00133 Roma

ALESSANDRO CESERANI (per la redazione milanese)

*con la collaborazione di* GIUSEPPE BARRACO, DANIELE FERRARI

e FEDERICO TERZARIOL

Dipartimento "Cesare Beccaria"

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, I 20122 Milano

ildirittoecclesiastico@unimi.it

*Hanno collaborato a questo numero*

SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, PAOLO CAVANA, GIOVANNI CIMBALO, NICOLA COLAIANNI,

PIERLUIGI CONSORTI, MARIO FERRANTE, DANIELE FERRARI, FABIO FRANCESCHI,

MARIA CRISTINA IVALDI, ANGELO LICASTRO, GIANFRANCO MACRÌ, MICHELE MADONNA,

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, VINCENZO PACILLO, RAFFAELE SANTORO, GIUSEPPE VALDITARA,

PAOLO VARGIU, GIOVANNI B. VARNIER

# IL DIRITTO ECCLESIASTICO

ANNO CXXXI · 1-2 · GENNAIO-GIUGNO 2020

RIVISTA TRIMESTRALE DIRETTA DA

CESARE MIRABELLI, ENRICO VITALI



PISA · ROMA

FABRIZIO SERRA EDITORE

MMXXI

direcl.libraweb.net · www.libraweb.net

\*

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

ANVUR: A.

\*

*Amministrazione e abbonamenti*

FABRIZIO SERRA EDITORE®

*Uffici di Pisa:* Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,  
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

*Uffici di Roma:* Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,  
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

*Abbonamenti*

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili  
presso il sito Internet della casa editrice [www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)

*Print and/or Online official subscription rates are available  
at Publisher's web-site [www.libraweb.net](http://www.libraweb.net)*

\*

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 118 del 23 febbraio 1988

Direttore responsabile: Sergio Bianconi

\*

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale (compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione (comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet (compresi siti web personali e istituzionali, [academia.edu](http://academia.edu), ecc.), elettronico, digitale, meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro, senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part  
(including offprints, etc.), in any form (including proofs, etc.), original or derived, or by any means:  
print, internet (including personal and institutional web sites, [academia.edu](http://academia.edu), etc.), electronic, digital,  
mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium, without permission  
in writing from the publisher.*

\*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2021 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.

*Fabrizio Serra editore* incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,  
*Edizioni dell'Ateneo*, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,  
*Gruppo editoriale internazionale* and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

\*

ISSN PRINT 1128-7772

E-ISSN 2035-3545

## SOMMARIO

Addio a Mario Tedeschi 9

### PARTE PRIMA

*La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19*  
webinar, 30 aprile 2020

GIUSEPPE VALDITARA, <i>Saluto introduttivo</i>	15
VINCENZO PACILLO, <i>La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19. Motivazioni e bilancio di un webinar e prospettive di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria</i>	19
ANGELO LICASTRO, <i>Relazione introduttiva</i>	31
GIANFRANCO MACRÌ, <i>Brevi note in tema di libertà di culto in tempo di pandemia</i>	49
MARIA CRISTINA IVALDI, <i>Libertà religiosa e laicità in costanza di pandemia. Il dialogo e la collaborazione delle istituzioni statali con i gruppi religiosi in Francia</i>	59
RAFFAELE SANTORO, <i>La tutela penale del sentimento religioso in tempo di pandemia</i>	73
PIERLUIGI CONSORTI, <i>Emergenza Covid-19 e libertà religiosa in Italia</i>	87
NICOLA COLAIANNI, <i>Il sistema delle fonti costituzionali del diritto ecclesiastico al tempo dell'emergenza (e oltre?)</i>	95
FABIO FRANCESCHI, <i>L'esercizio del culto al tempo del Covid-19: la rivoluzione (forzata) della 'fede telematica', tra possibili opportunità e qualche inevitabile rischio</i>	117
PAOLO VARGIU, <i>Diritto e immaginazione: brevi cenni sul ruolo della dottrina nella costruzione della società post-pandemica</i>	133

### STUDI

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, <i>Tra Jemolo e Scaduto: il diritto ecclesiastico di Gabriele D'Annunzio nella Carta del Carnaro</i>	147
GIOVANNI CIMBALO, <i>Le relazioni tra Stato e confessioni religiose sotto lo stress del Covid-19</i>	163
DANIELE FERRARI, <i>Pandemia e liturgia: la libertà di culto ai tempi del Coronavirus in Francia</i>	189
MARIA CRISTINA IVALDI, <i>L'intervento del Conseil d'État come giudice del ré-féré liberté in favore della ripresa della celebrazione dei riti religiosi in Francia</i>	207

## SCHEDE E RECENSIONI

- GIUSEPPE DALLA TORRE, *Papi di famiglia. Un secolo di servizio alla Santa Sede* (Paolo Cavana) 223
- DANIELA MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio* (Michele Madonna) 230

## PARTE SECONDA

## GIURISPRUDENZA

## DIRITTO ECCLESIASTICO

## MATRIMONIO

- MARIO FERRANTE, *Sul rapporto tra giudicato civile di 'divorzio' e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale* 239
- CORTE DI CASSAZIONE – Sez. I – 25 febbraio 2020, n. 5078 (ord.) – Pres. Di Virgilio, Rel. La Morgese – R.G., A.R. 261

## URBANISTICA ED EXTRATERRITORIALITÀ

- SETTIMIO CARMIGNANI CARIDI, *La stazione ricevente di Castel Romano: una "dimenticata" area "extraterritoriale" di fronte alla pianificazione urbanistica* 273
- TAR REGIONE LAZIO – Roma, Sez. II bis – 30 gennaio 2020, n. 1301, Pres. Stanizzi, Est. Trebastoni – Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica – A.P.S.A., Regione Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, Ente Regionale Roma Natura 304

# LE RELAZIONI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE SOTTO LO STRESS DEL COVID-19

GIOVANNI CIMBALO

già Ordinario di Diritto ecclesiastico  
Università di Bologna

SOMMARIO: Premessa. 1. La proclamazione dello stato di emergenza in Italia. 2. La proclamazione dello stato d'assedio e l'utilizzazione delle ordinanze militari in Romania. 3. Bilateralità e partecipazione al procedimento. 4. Individuazione dei destinatari e superamento del problema della denominazione. 5. L'autoriforma dei riti: la chiesa ortodossa russa. 6 Alcune considerazioni di sistema.

LA rapida diffusione del Covid-19 ha indotto gli Stati ad adottare provvedimenti immediati di restrizione della libertà religiosa che si sono inevitabilmente anche tradotti in divieti per i fedeli di prendere parte ai riti e a tutte quelle occasioni di pratiche di culto caratterizzate da partecipazione collettiva.<sup>1</sup> Il fine era quello di evitare situazioni che avrebbero agito da occasione di moltiplicazione e diffusione del contagio.<sup>2</sup>

Nel decidere quale dovesse essere il *modus operandi* per ottenere i comportamenti virtuosi necessari a contenere la diffusione del virus, gli Stati hanno scelto

giovanni.cimbalo@unibo.it

Contributo sottoposto a valutazione.

Tutti i documenti in lingua citati – se non altrimenti indicati – sono rinvenibili nel testo integrale nel sito <http://Licodu.cois.it>.

<sup>1</sup> Nella maggior parte dei paesi U.E. i provvedimenti adottati hanno portato alla proclamazione dello stato di emergenza sanitaria e all'adozione di provvedimenti di urgenza, mentre la direzione delle operazioni è stata assunta direttamente dai governi anche attraverso il Ministero della sanità e quello degli interni, conformemente alle norme previste a riguardo dai rispettivi ordinamenti in caso di epidemia.

<sup>2</sup> Gli Stati, memori dei comportamenti devozionali delle confessioni assunti nel passato in occasione di pandemie, quando si invocava durante affollate cerimonie religiose e processioni l'aiuto divino per far cessare l'epidemia, in tal modo incrementando e favorendo il contagio, hanno voluto prevenire questi fenomeni, decretando il divieto di cerimonie religiose che coinvolgessero i fedeli. Del resto questa tendenza accomuna ancora oggi prelati di alto rango e semplici ministri di culto di numerose confessioni. Ved. al riguardo le dichiarazioni del Cardinale Raymond Leo Burke *Message on the Combat against the Coronavirus, COVID-19*, «Diresom – Diritto e Religione nelle Società Multiculturali» (<https://diresom.net>) e quelle del sedicente patriarca del Patriarcato di Kiev Filaret al secolo Mychajlo Antonovyč Denysenko.

strategie diverse, conseguenti alle differenti concezioni che hanno dei gruppi organizzati religiosi, della libertà religiosa, dei diritti umani, del ruolo pubblico delle confessioni religiose nei rispettivi ordinamenti. Il *modus operandi* utilizzato è stato quello di modulare i provvedimenti anche in relazione alla personalità giuridica riconosciuta a confessioni e gruppi religiosi, colti nella loro capacità di esprimere enti esponenziali con i quali relazionarsi le istituzioni, ponendoli in rapporto con l'individuazione dei caratteri identitari delle organizzazioni che rappresentano, considerato che le misure adottate erano dirette al fenomeno religioso nelle sue manifestazioni collettive.<sup>3</sup>

Il criterio adottato per individuare i destinatari delle norme doveva essere quanto più indifferenziato possibile, poiché lo Stato non poteva in questo caso soffermarsi a valutare preventivamente consistenza, rappresentatività, diffusione dell'organizzazione religiosa. Diventava tuttavia urgente e prevalente il bisogno di interlocuzione, dovendo avere come punto di riferimento i comportamenti collettivi di comunità, anche numericamente modeste. Tutto ciò ha portato alla necessità di individuare modalità di relazioni con i culti per molti versi inedite, e a instaurare spesso prassi innovative che meritano di essere indagate, traendone le eventuali conseguenze sul piano sistematico dei rapporti tra Stato e culti.<sup>4</sup>

Gli interventi si sono in generale incentrati sull'imposizione d'autorità della chiusura dei luoghi di culto, identificati sulla base di dati oggettivi per il fatto di

<sup>3</sup> I rapporti istituzionali tra gli Stati e le organizzazioni e i gruppi religiosi sono in genere il risultato di relazioni istituzionali consolidate che si sono costruite nel tempo e sono frutto di un delicato equilibrio che tiene conto della consistenza numerica, del ruolo storico, della dimensione sociale dell'attività religiosa svolta. Perciò si configurano secondo regole ed equilibri tra loro differenti, in relazione alle specifiche situazioni che si determinano sul territorio. In questo caso era invece importante relazionarsi con ogni gruppo religioso, anche numericamente modesto, suscettibile di creare aggregazioni collettive sul territorio anche attraverso l'esercizio di fatto della libertà religiosa e quindi di convocare riunioni, adunanze ed ogni altra forma di aggregazione nel corso delle quali avrebbe potuto prodursi il contagio. Da qui la necessità/bisogno di assumere come punto di riferimento le situazioni di fatto e quindi investire del provvedimento ogni forma di celebrazione religiosa.

<sup>4</sup> Gli Stati hanno attinto alle conoscenze del fenomeno religioso possedute dagli uffici preposti alle relazioni con le confessioni religiose che nel tempo hanno avuto modo di censire non solo i gruppi religiosi "strutturati" che hanno stabilito relazioni con lo Stato, ma anche quella galassia diffusa di associazioni e gruppi che svolgono comunque un'attività collettiva a carattere religioso; aggregazioni il cui numero è cresciuto a causa dell'immigrazione fino a caratterizzare la gran parte dei Paesi d'Europa. Questa componente 'destrutturata' del fenomeno religioso collettivo è più o meno ampia nei diversi Stati, a seconda delle caratteristiche delle norme in materia religiosa e delle scelte del legislatore in merito al riconoscimento della personalità giuridica e delle modalità di esercizio della libertà religiosa che ogni ordinamento ha fatto proprie.

Pertanto l'ampiezza dell'area d'indeterminatezza del fenomeno religioso varia in relazione ai diversi ordinamenti. In Italia, ad esempio è emblematico il caso della Chiesa Ortodossa Rumena che, pur disponendo di circa 350 chiese e un monastero, avendo costituito due eparchie nel paese alle quali fanno riferimento circa due milioni di fedeli, non ha ancora stipulato nessuna intesa con lo Stato. Sulla diaspora ortodossa, in particolare quella della Chiesa Ortodossa Rumena, ved. GEORGICĂ GRIGORIȚĂ, *La diaspora ortodossa: realtà attuali e prospettive per il futuro. Un'analisi dal punto di vista canonico*, in questa «Rivista», 3-4, 2019.



ospitare persone che partecipano alle celebrazioni dei riti. Sono così stati emanati divieti di riunione collettiva, inibendo tutti quei comportamenti rituali detti di comunità. Non è stata compressa la professione individuale religiosa di fede ma incentivato l'utilizzo delle tecnologie per la partecipazione a distanza ai riti, a riprova che ad essere limitata non è stata la libertà religiosa in quanto tale, ma le sue estrinsecazioni collettive e di comunità.

L'intervento restrittivo sulla libertà religiosa interveniva a tutela della vita come bene supremo considerato propedeutico al godimento di altri diritti e come risultato di un bilanciamento degli interessi tra la tutela della libertà anche religiosa e quella del bene primario del mantenimento in vita delle persone, quale condizione necessaria a poter fruire di ogni altro diritto.<sup>5</sup> La scelta era quella di circoscrivere le limitazioni imposte, disponendo la sospensione temporanea della libertà religiosa relativamente alle manifestazioni collettive del culto, così che venisse posto un argine al diffondersi del contagio, continuando a garantire pur senza intaccare la libertà religiosa individuale ritenuta un bene tutelabile nelle condizioni date perché giudicata incomprimibile. Un'altra delle caratteristiche tipiche dei provvedimenti assunti era la durata temporale limitata della loro efficacia, condizionata dallo sviluppo della fase acuta di epidemia.<sup>6</sup>

Al fine di analizzare i diversi modelli di intervento utilizzati e consentirne una classificazione che aiuti a individuare le diverse visioni dei rapporti tra Stato e confessioni religiose che le soluzioni adottate sottendono, faremo riferimento in questa sede ad alcuni sistemi giuridici operanti in Eurasia e in particolare all'area occidentale dell'Europa e in quella Orientale, comprendendovi tuttavia la Russia.<sup>7</sup>

1.

Per quanto riguarda gli Stati all'interno della UE prenderemo in esame i provvedimenti adottati in Italia e Romania sia perché i due Paesi sembrano presentare

<sup>5</sup> PIERLUIGI CONSORTI, *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, «Forum di quaderni costituzionali» ([www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)) 2, 2020, pp. 369-388.

<sup>6</sup> Anche l'Ungheria di Viktor Orban ha decretato il 20 marzo lo stato di emergenza, sospendendo l'efficacia della legislazione ordinaria, conferendo al Governo il potere di emanare ordinanze a sua discrezione, ma per un periodo di tempo illimitato, di rinviare ogni elezione *sine die* e di punire con 3-5 anni di detenzione le persone che il Governo considera colpevoli di ostruzione attraverso i media dello sforzo di limitare la diffusione degli effetti della pandemia. Relativamente allo stato di emergenza in Ungheria ved. 40/2020. (III. 11.) *Korm. Rendelet* *veszélyhelyzet kihirdetéséről*. Relativamente ai provvedimenti emanati, ved.: *A koronavírus elleni védekezésről*, (legge sulla protezione contro il coronavirus) 20. 03/2020, <https://www.parlament.hu/irom41/09790/09790.pdf>.

<sup>7</sup> La delimitazione del campo di indagine utilizza come punto di riferimento i paesi aderenti al Consiglio d'Europa in ragione delle caratteristiche comuni richieste agli ordinamenti dei Paesi che ne fanno parte (Criteri di Copenaghen). Sulla delimitazione dell'area di ricerca, ved. per tutti: LUCIO PEGORARO, *La codificazione dei diritti: dal formante culturale a quello normativo. Metodologia e linee per una ricerca*, in *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, a cura di Giovanni Cimbalo, Federica Botti, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 35-46.

una partecipazione ancora elevata ai riti religiosi, sia perché sono sedi principali l'una della Chiesa cattolica e l'altra di uno dei Patriarcati ortodossi con un gran numero di fedeli. Bisogna inoltre considerare che il primo appartiene alla tradizione ordinamentale dell'Europa occidentale e il secondo a quella delle ex democrazie socialiste,<sup>8</sup> permettendoci così di osservare 'due facce' dei comportamenti continentali.<sup>9</sup>

Ebbene in Italia lo Stato ha operato attraverso un provvedimento d'immediato divieto, assunto unilateralmente, concernente la partecipazione collettiva ai riti religiosi, lasciando tuttavia libero accesso alle chiese, purché a livello individuale e al di fuori dei riti, nell'ambito di una ridotta libertà di movimento.<sup>10</sup> Avverso tale provvedimento la Santa Sede si è ben guardata da elevare proteste, ma anzi ha operato – come spesso accade – recependo i provvedimenti normativi dello Stato per adesione, rifuggendo, come è prassi, quanto più è possibile dall'emanazione di provvedimenti propri.<sup>11</sup> Per quanto riguarda invece la CEI, che rappresenta in Italia la Chiesa cattolica, essa ha operato, riconoscendo la competenza esclusiva dello Stato, scegliendo di interloquire attraverso la sua Segreteria Generale con il Ministero dell'Interno e la stessa Presidenza del Consiglio, (e direttamente con il comitato di esperti nominati dal Governo) come ha avuto modo di dichiarare la stessa CEI nel suo comunicato all'indomani dell'annuncio dei provvedimenti della 'Fase 2'. Questa interlocuzione è iniziata con l'adozione dei primi provvedimenti di restrizione delle attività di culto e ha prodotto risultati in vista dell'allentamento delle misure restrittive adottate. Sono stati infatti negoziati, in base a quanto previsto dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa e la partecipazione all'elaborazione dei procedimenti

<sup>8</sup> Sui modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose in questi Paesi ved. GIOVANNI CIMBALO, *Confessions and religious communities in Eastern Europe, religious pluralism and legislative policies of the States*, in *Ius ecclesiasticum in the life of the church: Proceedings of the International Symposium on Ecclesiastical Law "Ius ecclesiasticum in the life of the Romanian orthodox church: 130 Years of canonical Theology in the faculty of Orthodox Theology in Bucharest" (September 20-21, 2018) organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest*, a cura di Georgică Grigoriță, Basilica Bucarest, 2019 («Colecția Studia Canonica», 4), pp. 193- 283.

<sup>9</sup> Sulle caratteristiche strutturali degli ordinamenti dei paesi dell'Est Europa ved. per tutti: GIANMARIA AJANI, *Il modello post-socialista*, Torino, Giappichelli, 2008 («Sistemi giuridici comparati», 4).

<sup>10</sup> Il provvedimento è stato contestato da alcuni ecclesiastici (peraltro facendo notare che, perché i fedeli potessero recarsi individualmente in chiesa, l'edificio doveva trovarsi sui percorsi consentiti per soddisfare necessità alimentari o bisogni non eludibili). Alle proteste hanno aderito alcuni studiosi, dando luogo a un vivace confronto in dottrina. Sul punto ved. VINCENZO PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia*, «OliR – Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose» ([www.olir.it](http://www.olir.it)), focus del 6 aprile 2020; NICOLA COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 7, 2020, p. 25; VINCENZO PACILLO, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, ivi, 8, 2020, p. 92; FEDERICA BOTTI, *Bagattelle per una pandemia*, ivi, 10, 2020.

<sup>11</sup> GIOVANNI CIMBALO, *Il papa e la sfida della pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 9, 2020, pp. 13-20.

da parte delle formazioni sociali, i provvedimenti relativi alla cosiddetta ‘Fase 2’, così operando nel pieno rispetto della legislazione unilaterale italiana, a riprova che la materia non era sottoposta a negoziazione bilaterale.<sup>12</sup>

Il risultato è stata la messa a punto di un protocollo sottoscritto dalla CEI, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli interni al quale hanno fatto seguito misure analoghe relative sia alle confessioni con intesa che a quelle prive di intesa.<sup>13</sup>

Di particolare importanza il metodo innovativo seguito che corrisponde al *modus operandi*, già utilizzato dalla Direzione generale dei culti presso il Ministero degli Interni quando si è manifestata la necessità di procedere ad accorpamenti confessionali ai fini di relazionarsi con essi.<sup>14</sup> Si sceglieva in sostanza di dare rilevanza alle afferenze religiose di fatto, a prescindere dai riconoscimenti giuridici delle confessioni e dei gruppi, avendo come fine quello di coinvolgere nella condivisione delle misure adottate il più gran numero delle persone residenti sul territorio dello Stato e praticanti un culto.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> La CEI si è convinta che fosse questa la strada per regolamentare la materia e ha stilato un suo autonomo Protocollo, che è stato poi sottoposto al vaglio del Comitato tecnico scientifico, costituito presso la Presidenza del Consiglio. Questi una prima volta lo ha bocciato e poi invece accettato, così il testo ha potuto essere sottoscritto dal Presidente della CEI Card. Piero Bassetti, dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli interni il 7 maggio 2020. Ved. *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*, in <https://www.interno.gov.it>.

<sup>13</sup> Per la prima volta, il dialogo ha coinvolto, sia pure su tavoli separati, anche Confessioni religiose senza intesa, che hanno concertato le loro posizioni alla ricerca di soluzioni che tenessero insieme la precauzione e la ripresa delle celebrazioni collettive del culto. Ved. *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo* ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)). Da notare che il documento viene presentato come unico articolato in sei parti singolarmente sottoscritte.

<sup>14</sup> Sono stati quindi attuati alcuni raggruppamenti adottati dalla Direzione centrale per gli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno che sembrano funzionali a preservare le specificità religiose, accorpamenti già sperimentati in occasione della predisposizione di un corso per ministri di culto di confessioni religiose prive di intesa e provenienti da paesi esterni all’Unione Europea, nell’intento di stabilire relazioni con le confessioni e i gruppi confessionali presenti di fatto in Italia. La scelta era stata operata, quando si era presentato il problema di distribuire i posti disponibili per i ministri di culto tra le confessioni e i gruppi. Sul punto: FEDERICA BOTTI, *La formazione dei ministri di culto di recente insediamento in Italia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 25, 2017; GIOVANNI CIMBALO, *Pluralismo religioso ed educazione alla convivenza nel quadro della disciplina giuridica italiana del fenomeno religioso*, in *Religione, immigrazione e integrazione. Il modello italiano per la formazione civica dei ministri di culto stranieri*, a cura di Pierluigi Consorti, Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 33-48.

<sup>15</sup> Le parti hanno operato di fatto con le regole e secondo le procedure previste dalla legge n. 241/90, per come integrata dalla legge n. 273 del 1995, dalla legge n. 15 del 2005, dalla legge n. 340 del 2000 e da ultimo della legge n. 124 del 7 agosto 2015. In effetti le parti interessate hanno fatto pervenire alla Direzione Centrale per gli Affari dei culti richieste e quesiti e, quali portatori di interessi, sono stati coinvolti nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90. Si sono così creati i presupposti che hanno resa necessaria la predisposizione di un provvedimento i cui contenuti sono stati discussi in una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 9 e ss. della legge n. 340 del 2000, svoltasi per via telematica, come previsto dalla legge n. 15 del 2005. Al termine del procedimento è stata emanata la determinazione motivata – un atto amministrativo monocratico – di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e

È pur vero che i protocolli sottoscritti sono atti aventi natura amministrativa e differiscono quindi dalle intese, introdotte nell'ordinamento per legge, ma è altrettanto vero che per la prima volta l'ordinamento procede per accorpamenti tra i culti invece che con singoli atti. Pertanto viene di fatto superata una delle ragioni invocate per motivare la mancata stipula di un'intesa con il culto islamico, che muoveva dalla motivazione della presenza contestuale di più organizzazioni confessionali islamiche che rivendicavano la titolarità della denominazione.<sup>16</sup>

Ma – a nostro avviso – c'è di più: ad essere concettualmente rimessa in discussione è stata l'intera politica ecclesiastica relativamente alla scelta di stipulare singole intese con ogni confessione religiosa, nel rispetto delle diverse autonomie confessionali.<sup>17</sup> Se ne deve comunque concludere che ci troviamo di fronte a una scelta di sistema di relazioni che considera superabile, almeno nella prassi amministrativa, il principio assoluto di tutela dell'autonomia confessionale attraverso singole intese e sceglie di operare sulla base di denominazioni

tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, determinazione che ha assunto la forma di Protocollo.

<sup>16</sup> Un tentativo di superare l'ostacolo era stato a suo tempo portato a termine con la stipula della cosiddetta *Carta dei valori* sottoscritta da alcune organizzazioni islamiche e molto criticata in dottrina. Sul punto: ALESSANDRO FERRARI, *L'intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari*, in *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, a cura di Ida Zilio-Grandi, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 33 ss.; NICOLA COLAIANNI, *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2006, p. 251, per il quale l'istituzione della Consulta costituisce un caso di revisione informale, implicita e strisciante della Costituzione. Inoltre per GIUSEPPE CASUSCELLI, *La rappresentanza e le intese*, in *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di Alessandro Ferrari, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 311; GIOVANNI CIMBALO, *Contributo allo studio dell'Islam in Europa*, in *Aequitas sive Deus. Studi In onore di Rinaldo Bertolino*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 557-574.

Tuttavia quel tentativo aveva il limite di voler 'normalizzare' la presenza dell'Islam in Italia dando vita a un processo di costruzione verticistica dell'Islam italiano. La scelta adottata in questo caso invece fotografa una situazione di fatto e non pone condizioni rituali o formula valutazioni sulle singole aggregazioni organizzate, lasciando libero spazio all'autonomia dei gruppi religiosi di autodeterminarsi. A più di 10 anni dalla 'Carta dei valori', l'assetto dell'Islam in Italia sembra aver assunto sempre più caratteri definiti e consolidati nelle sue diverse componenti, al punto da rendere sempre meno lontano il tempo nel quale l'ordinamento dovrà trovare forme di relazione giuridica con le sue strutture confessionali.

<sup>17</sup> Vale qui la pena di ricordare che uno degli effetti del Corso per ministri di culto che il Ministero degli Interni ha organizzato – e che abbiamo ricordato – è stato quello di aggiungere un ulteriore elemento che può concorrere a accumulare 'ulteriori riconoscimenti' ai fini di ottenere quello di confessione religiosa. Valga da esempio il caso verificatosi a Modena della richiesta di una confessione religiosa di vedersi riconosciuta l'attribuzione della qualifica di edificio di culto ad un immobile acquistato per essere adibito a luogo di culto dalla Pilgrims Church E. R., al quale l'ufficio delle imposte negava di poter usufruire del trattamento fiscale riservato agli edifici di culto. Una denuncia di inizio di attività al Comune di Modena e contestualmente la notifica di inizio attività al Questore, accompagnate da copia autentica dell'attestato di partecipazione del Pastore facente parte dell'associazione religiosa al corso per ministri di culto, rilasciato dal Ministero degli Interni, sono valsi ad ottenere il richiesto riconoscimento, con conseguente beneficio fiscale presso l'ufficio delle imposte e il mutamento di destinazione dell'immobile.

a carattere generale che tengano tuttavia conto delle specificità dell'autonomia confessionale.<sup>18</sup>

Questo dato di fatto sposta in avanti l'arsenale di strumenti giuridici attraverso il quale costruire delle relazioni istituzionali con i culti e ha il merito di cogliere la complessità del fenomeno religioso, che per essere affrontata necessita e utilizza una diversità di strumenti costruiti giorno per giorno dal diritto vivente e dai rapporti sociali che danno luogo a interrelazioni necessarie e inevitabili tra un fenomeno aggregativo nascente di carattere sociale – in questo caso religioso – e l'ordinamento, come acutamente rilevato dalla giurisprudenza.<sup>19</sup>

## 2.

La Romania, a seguito del diffondersi della pandemia, ha invece proclamato lo «stato d'assedio e lo stato d'emergenza», previsto da una legge del 1999 più volte emendata.<sup>20</sup> La norma prevede una preventiva valutazione della situazione di crisi effettuata dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali, approvata con Decisione n. 15 del 29 marzo 2020, Veniva così istituito, ai sensi dell'art. 4 cpv. (2) e (4) del Decreto del Presidente della Romania n. 195/2020 lo stato di emergenza a livello nazionale.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Nell'ordinamento italiano i culti – siano essi associazioni o gruppi – hanno la libertà, tra le altre, di esercitare il proprio rituale religioso [servizio], (art. 19 della Costituzione). Per poterlo fare occorre che l'ordinamento riconosca la loro autonomia confessionale. Ciò significa riconoscere ad essi la capacità di legiferare, ovvero di poter esigere dal clero e dai fedeli dei comportamenti in accordo con i propri statuti e quindi di operare nel rispetto delle norme dottrinali stabilite unilateralmente, in modo che la confessione possa governarsi autonomamente e vivere la propria vita associativa e religiosa, indipendentemente dallo Stato, soprattutto per ciò che attiene le attività rituali. Ne viene che la richiesta di comportamenti che impediscono o derogano all'esercizio del rito, rimettono in discussione le basi del principio di autonomia, incidendo in modo determinante sulla libertà delle confessioni religiose e delle convinzioni religiose dei fedeli. Pertanto apportare, e ancor più imporre d'autorità, modifiche rituali, rappresenta in linea di principio la lesione più grave possibile per l'autonomia dei culti.

<sup>19</sup> Si veda il combinato disposto delle sentenze, Corte Cost. 467/92 del 5 novembre 1992, Corte Cost. 195/93, Corte Cass. 5638 del 9 febbraio 1995, Corte Cass. 1329/97 che pone le basi per dare soluzione a uno dei problemi più urgenti per l'apertura di un edificio di culto. L'insieme di queste sentenze individua in singoli limitati rapporti e riconoscimenti di relazioni con i diversi culti atti che concorrono a creare i presupposti per il riconoscimento della personalità giuridica a una confessione religiosa.

<sup>20</sup> Le disposizioni applicate sono quelle previste dall'art. 24 dell'ordinanza di emergenza del governo n. 1/1999 sullo stato di assedio e lo stato di emergenza, *Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență* pubblicato nella Monitorul Oficial, I, 22, 21 gennaio 1999, approvato con modifiche e integrazioni dalla Legge n. 453/2004, come successivamente modificato e integrato.

<sup>21</sup> Decret nr. 195 din 16 martie 2020, privind *Instituirea stării de urgență pe teritoriul României* Monitorul Oficial, I, 212 del 16 marzo 2020, dei punti 1 e 3 dell'allegato n. 2 dello stesso decreto e dell'art. 20 lit. n) del decreto governativo di emergenza n. 1/1999, con successive modifiche e completamenti. Per un primo commento sui decreti d'emergenza ved. CORNELIU-LIVIU POPESCU, *Drepturile omului vizate de măsurile derogatorii stabilite prin decretule de instituire / prelungire a stării de urgență*, 28 aprile 2020, «AUBD – Forum Juridic», Bucarest, Facultății de Drept – Universitatea

Le misure adottate sono in linea con quelle generali di distanziamento, funzionali a evitare il contagio e adottate in genere da tutti gli Stati. L'utilizzazione degli edifici di culto è consentita purché in assenza di partecipazione pubblica ai riti e le autorità religiose – sia la Chiesa ortodossa Rumena che le confessioni di minoranza – si adeguano immediatamente alle disposizioni impartite.<sup>22</sup>

Successivamente veniva pubblicata l'ordinanza militare n. 1 del 17 marzo 2020 *Sulle misure di primo soccorso riguardanti gli assembramenti e la circolazione transfrontaliera di merci*<sup>23</sup> che all'art. 2 stabiliva

[...] 1) Sono sospese tutte le attività culturali, scientifiche, artistiche, religiose, sportive, di intrattenimento o di gioco d'azzardo, cure termali e cura personale svolte al chiuso. (2) I servizi nei luoghi di culto possono essere officiati da ministri della chiesa / religiosi, senza accesso pubblico; i servizi possono essere trasmessi sui media o online<sup>24</sup> (3) Possono essere officiati atti liturgici / religiosi di natura privata (battesimo, matrimoni, funerali), ai quali possono partecipare un massimo di 8 persone, nonché la condivisione di riti destinati a credenti malati in ospedale o nella loro casa.<sup>25</sup>

Completava il quadro un divieto a carattere generale previsto all'articolo 3

(1) È vietato organizzare e tenere qualsiasi evento che implichi la partecipazione di oltre 100 persone, in spazi aperti. (2). Gli organizzatori degli eventi che si svolgono in spazi aperti, che prevedono la partecipazione di un massimo di 100 persone, sono tenuti a ordinare misure per garantire una distanza minima di 1 metro tra i partecipanti.<sup>26</sup>

Seguono alcuni giorni di incertezza a fronte di problemi decisamente nuovi e lo Stato emana le ulteriori disposizioni che abbiamo ricordato quando, all'approssimarsi delle celebrazioni pasquali che rivestono per la Chiesa una particolare

din București, 2020; IDEM, *Starea excepțională instituită / declarată constituțional, condiție a măsurilor derogatorii privind drepturile omului*, 26 aprile 2020, «AUBD – Forum Juridic» (<https://drept.unibuc.ro>), Facultății de Drept – Universitatea din București, 2020.

<sup>22</sup> CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD, *Îndrumări către parohii și mănăstiri pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19)*, 12 marzo 2020.

<sup>23</sup> Ordonanță Militară nr. 1 din 17 martie 2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, Monitorul Oficial nr. 219 din 18 martie 2020.

<sup>24</sup> Il 21 marzo 2020, l'art. 2 è stato integrato dal punto 1, paragrafo 1, art. 9 dell'Ordonanță Militară n. 2 del 21 marzo 2020, pubblicato nel Monitorul Oficial n. 232 del 21 marzo 2020 che stabilisce «(2) I servizi nei luoghi di culto possono essere officiati da ministri della chiesa / religiosi, senza accesso pubblico, i servizi possono essere trasmessi sui media o online».

<sup>25</sup> A riguardo delle nuove disposizioni il Santo Sinodo, in data 22 marzo, emanava Nuove linee guida per parrocchie e monasteri, con le quali recepiva le disposizioni adottate; *Cancelaria Sfântului Sinod a transmis joi un document cu mai multe îndrumări adresate parohiilor și mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Coronavirus (Covid-19)*.

<sup>26</sup> Questa disposizione veniva integrata da una analoga del Santo Sinodo del 18 marzo 2020 da una dell'Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, *Comunicat referitor la celebrările liturgice în perioada stării de alertă*, Blaj, 15 Mai 2020, diretto ai fedeli di questa Chiesa.



importanza liturgica, si rende necessario un pronunciamento della gerarchia ecclesiastica. La polemica sulle misure adottate cresce e si diffondono le critiche all'operato del Governo e al ruolo svolto dal Presidente della Repubblica che toccano anche il comportamento del Patriarca.<sup>27</sup> Di fronte alle critiche si rende necessaria l'adozione di particolari e dettagliate misure da parte ecclesiastica per celebrare i riti della Settimana Santa (dalla Domenica delle Palme alla Pasqua). Così l'8 aprile la Chiesa ortodossa rumena emanava particolari e dettagliate disposizioni dirette alle parrocchie e ai monasteri tese a regolamentare i riti e a prescrivere le modalità di svolgimento, compatibili con le misure precauzionali adottate dalle autorità statali e a tal fine come primo provvedimento – in questa fase – esclude in via generale e precauzionale i laici dalle attività di preparazione degli eventi liturgici.<sup>28</sup>

Si dispone che la benedizione delle palme sarà fatta con l'aiuto di 'volontari credenti' opportunamente protetti e che le palme verranno distribuite ai fedeli, saranno evitati quei riti come la Santa unzione comune per evitare assembramenti di persone, e le benedizioni in casa verranno eseguite adottando le linee guida del 22 marzo 2020.<sup>29</sup>

Il personale di servizio indosserà maschere e guanti protettivi per distribuire il pane benedetto, sotto forma di piccoli *prescuri*, (pagnotte rotonde di pasta lievitata) cosparsi di *agheasma* (acqua santificata) e vino, chiamato 'Pasqua', consacrato quest'anno il Giovedì Santo, e sarà igienicamente confezionato in pacchi chiusi. La distribuzione avverrà al di fuori dei luoghi di culto: nell'accedere ai luoghi di culto si utilizzeranno le stesse regole dei negozi di alimenti naturali; per i malati sarà distribuito a casa il venerdì e sabato e il primo giorno della Pasqua da volontari debitamente protetti, e muniti di un *badge* nominale, firmato e timbrato da ciascuna parrocchia.

La disposizione detta istruzioni anche per la distribuzione della Luce Santa.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Svolge una serrata critica sulla legittimità costituzionale delle norme adottate e ne rileva la natura amministrativa prospettandone l'impugnabilità davanti al giudice, RADU ZIDARU, *Restrângerea exercițiului libertății religioase în preajma sărbătorilor pascale – o analiză critică*, «Revista Universul Juridic», 6, Bucarest, Universul Juridic Publishing House, 2020, pp. 108-122. Critica il comportamento del Patriarca Daniel. Ved. DAN DUNGACIU, *Prova ne Dan Dungaciu: Un fake news în Săptămâna Mare: „Biserica și Patriarhul ne-au trădat!”*, 15 aprile 2020 (<https://adevarul.ro>).

<sup>28</sup> Si sottolinea che la partecipazione dei fedeli ai riti pasquali è tradizionale e registra un forte momento di partecipazione dei credenti. Ved. *Linee guida della Cancelleria del Santo Sinodo, approvate dal Patriarca di Romania, relative ai servizi da effettuarsi nella Domenica delle Palme, della Grande Settimana (delle Sacre Passioni) e della Santa Pasqua, nelle condizioni dello stato di emergenza. Îndrumări ale Cancelariei Sfântului Sinod, aprobate de Patriarhul României, privind slujbele de Florii, din Săptămâna mare (a Sfințelor Pătimiri) și de Sfintele Paști, în condițiile stării de urgență*, 8 aprile 2020.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> Al fine di non interrompere la tradizione iniziata nel 2009, è stato organizzato il trasporto della Luce Santa da Gerusalemme, specialmente necessaria «in questo periodo in cui la speranza e la luce devono essere portate nelle anime delle persone duramente provate dall'isolamento o dalla malattia». Delle lanterne sono state accese con la torcia che il Patriarca di Gerusalemme porta con sé all'uscita del Santo Sepolcro e trasportate all'aeroporto di Gerusalemme. Qui sono state

La liturgia dei riti relativi, atti a celebrare la resurrezione non cambia, ma verrà svolta con la sola partecipazione del clero e accompagnata dal suono delle campane che annunceranno la resurrezione. Il primo giorno di Pasqua volontari delle parrocchie forniranno ai fedeli anziani e malati 'Pasqua' e pacchetti con regali e cibo pasquale (uova, torte, dolci, ecc.).<sup>31</sup>

A partire dal 15 maggio, con il rallentamento dell'epidemia e trascorso il periodo di chiusura delle attività, vengono impartite nuove disposizioni relative all'accesso ai luoghi di culto, alla distanza minima di sicurezza, nonché misure sanitarie specifiche per lo svolgimento di attività religiose.<sup>32</sup> L'accesso dei fedeli al luogo di culto e ai luoghi in cui sono organizzati i servizi religiosi per i privati verrà garantito per un'area di almeno 4 mq per ogni persona e una distanza di almeno 2 m. tra i partecipanti al rito. Dalla partecipazione sono esclusi i credenti con sintomi di infezione respiratoria (tosse, starnuti, rinorrea). Entrando nel luogo di culto o nei luoghi in cui sono organizzati i servizi religiosi privati, le persone sono obbligate a disinfettarsi le mani con un disinfettante a base di alcool, fornito dagli organizzatori dell'evento religioso. Devono inoltre prendere visione delle comunicazioni scritte sulle disposizioni da seguire per evitare il contagio, che devono essere collocate in un luogo ben visibile e indicare la distanza fisica e l'accesso ai luoghi di culto e ai luoghi nei quali si svolgono i servizi privati.

A questi eventi potranno partecipare un massimo di 16 persone che dovranno obbligatoriamente indossare una maschera protettiva in modo da coprire bocca e naso. Per quanto riguarda invece i servizi di culto officiati all'aperto dai religiosi dovrà essere mantenuta la distanza di 1,5 m. tra le persone. Si precisa infine che «I servizi religiosi tenuti in luoghi pubblici, al di fuori dei luoghi di culto, non sono considerati raduni pubblici».

Ma le disposizioni più significative e interessanti riguardano gli aspetti rituali delle celebrazioni religiose. Si specifica infatti che gli oggetti di culto utilizzati che vengono a contatto con i fedeli dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo (sia che si tratti del cucchiaino o delle mani) e si procederà alla disinfesta-

consegnate a 14 emissari di Chiese ortodosse negli uffici aeroportuali in modo che costoro non fossero sottoposti a quarantena entrando in Israele. La Luce Santa è giunta in Romania sabato 18 aprile 2020, in serata ed è stata distribuita alle delegazioni delle diocesi all'aeroporto internazionale di Otopeni, che hanno indossato maschere e guanti protettivi e rispettato la distanza sociale di 2 metri. I centri diocesani, attraverso le arcidiocesi, hanno distribuito la Luce Santa a ciascuna parrocchia. I volontari delle parrocchie, indossando maschere, guanti e stemmi, hanno ricevuto la Luce Santa e l'hanno distribuita solo alle case dei fedeli che l'hanno richiesta e che la stavano aspettando davanti a casa, con in mano una candela.

<sup>31</sup> Queste *Linee guida* integrano le raccomandazioni della Cancelleria del Santo Sinodo del 22 marzo 2020: contestualmente l'Archiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică emana una propria dichiarazione rivolta ai fedeli: *Indicații despre celebrările pascale în Bisericile Catolice Orientale*.

<sup>32</sup> *Ordine Pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase*, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435/22.V.2020.



zione periodica, una volta ogni 4 ore, degli oggetti o posizioni in cui le superfici vengono spesso toccate (ad es.: maniglie delle porte, ringhiere, sedie). Per comprendere la portata 'innovativa' e limitativa di tali disposizioni bisogna tenere conto di quelli che sono i gesti devozionali più frequenti compiuti dai fedeli come il bacio delle icone o delle teche delle reliquie che portano con sé possibilità evidenti di contaminazione e che tali gesti sono abitualmente compiuti tutte le volte che i fedeli entrano in chiesa. Si chiede dunque una modifica sostanziale delle abitudini dei fedeli e tuttavia il coinvolgimento delle autorità ecclesiastiche è stato totale, anche se ha prodotto in alcuni ambienti critiche e risentimento per una supposta eccessiva quiescenza del Patriarca alle esigenze e richieste delle autorità civili.

In particolare oggetto di critica è stata la rinuncia ad esercitare l'autonoma capacità di autogoverno relativamente allo svolgimento delle attività rituali, rinunciando a quelle garanzie di assoluta autonomia che a parere di alcuni studiosi sembrano assicurate dalla Costituzione e dalla legge sui culti del 20 giugno 2006.

### 3.

In ambedue i casi esaminati i provvedimenti assunti dagli Stati sono stati immediati e unilaterali e hanno avuto per oggetto non la libertà religiosa in quanto tale, ma le sue forme di manifestazione collettive, e si sono spinte a valutare le dinamiche rituali che caratterizzano l'esercizio del culto – un valore di estrema importanza per le confessioni nella loro dimensione di comunità. Sono stati oggetto di limitazione esclusivamente quei comportamenti suscettibili potenzialmente di diffondere il contagio, comportamenti assimilabili a quelli propri di altre attività a carattere sociale, applicando così il principio di laicità. L'autorità pubblica ha emesso valutazioni di merito in un ambito che costituisce il patrimonio essenziale del culto, disponendo l'adozione di provvedimenti selettivi di divieto che si sono tradotti in una limitazione generale dell'esercizio del rito. Proprio a causa della 'delicatezza' del livello di intervento, si è ben presto accompagnata ai provvedimenti urgenti l'apertura di un canale di comunicazione tra le autorità pubbliche e quelle confessionali, in uno spirito di collaborazione per il perseguimento del bene comune attraverso il quale verificare le possibilità di restituire piena agibilità alle attività di culto.<sup>33</sup>

In Italia, benché ostacolato da una parte del clero e dei fedeli, a dire il vero minoritaria e chiassosa, il dialogo ha assunto una qualche concretezza quando

<sup>33</sup> In tutti gli Stati costante è stato il dialogo tra le istanze apicali delle confessioni religiose e gli uffici statali preposti a intrattenere rapporti con le confessioni. Sull'individuazione e il funzionamento di tali uffici nell'Est Europa ved. GIOVANNI CIMBALO, *Confessions and religious communities in Eastern Europe*, cit. *passim*. In questa occasione tuttavia i provvedimenti adottati hanno visto l'intervento dei governi e dei ministri interessati alla gestione della sanità e degli interni, quando non direttamente dal Governo nella sua collegialità, stante la portata generale dei provvedimenti adottati.

nel silenzio della Santa Sede la parte ecclesiastica ha capito che era compito della CEI farsi portatrice delle istanze dei cattolici, adoperandosi quale ente dotato di personalità giuridica civile per tutelare, nell'ambito delle procedure di partecipazione al procedimento amministrativo e quindi ai sensi della legge 241 del 1990, i loro interessi, interloquendo con l'ufficio amministrativamente preposto a gestire i rapporti con i culti presso il Ministero degli Interni.<sup>34</sup>

Secondo i sostenitori della bilateralità dei rapporti Chiesa-Stato l'interlocutore naturale avrebbe dovuto essere la Presidenza del Consiglio e in particolare la Commissione prevista dall'art. 14 del Concordato,<sup>35</sup> peraltro da anni non rinnovata, e questo senza rilevare che un tal modo di procedere era incompatibile con l'urgenza dei provvedimenti da assumere. Più realisticamente i provvedimenti adottati, di natura amministrativa, avrebbero potuto essere oggetto di confronto, come in effetti è poi avvenuto, adottando una tecnica di interlocuzione e negoziazione separata con diversi soggetti (confessioni e gruppi religiosi) non estranea all'*iter* procedimentale seguito nella prassi delle relazioni dello Stato con i culti, a fronte della diversità della soggettività giuridica dei portatori di interesse. Da qui il protocollo siglato con la CEI relativo alla Chiesa cattolica<sup>36</sup> e altri sei differenti protocolli sanitari<sup>37</sup> contrattati bilateralmente e collettivamente sottoscritti, con i rappresentanti delle comunità di fede presenti in Italia, anche non firmatarie di intese con lo Stato, a dimostrazione delle differenti e specifiche garanzie oggetto dei regolamenti adottati.

<sup>34</sup> L'interlocuzione con la Direzione Centrale per gli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio e i suoi esperti è stata tenuta da Mons. Ivan Maffei, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, come riferisce Pierluigi Consorti, *La libertà religiosa travolta dall'emergenza*, cit., pp. 378 e ss. Sul confronto tra le autorità civili e la CEI, quale interlocutrice in rappresentanza della Chiesa cattolica in Italia. Ved. GIOVANNI CIMBALO, *Il papa e la sfida della pandemia*, cit., pp. 15 e ss. L'interlocuzione ha visto il ricorso al medesimo *iter* procedurale previsto per tutti gli altri culti. Ved. nota 15 *infra*.

<sup>35</sup> Sostiene che la materia avrebbe dovuto essere oggetto di regolamentazione bilaterale e che del problema avrebbe dovuto preoccuparsi la Commissione bilaterale prevista dall'art. 14 del Concordato revisionato nell'84. Ved. VINCENZO PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia*, cit., *passim*; IDEM, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, *passim*. Contra NICOLA COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, *passim*; GIANFRANCO MACRÌ, "A chiare lettere - Confronti" *Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) "fotocopia"*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 11, 2020, pp. 68 ss.; FEDERICA BOTTI, *Bagattelle per una pandemia*, cit., *passim*.

<sup>36</sup> L'accordo è stato sottoscritto il 7 maggio Ministero dell'Interno – Dip. LCI – Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento – AOO STAFF – 0086/0036 – Protocollo 0004830 07/05/2020 – 1°.

<sup>37</sup> I Protocolli, frutto del dialogo voluto dalla titolare del Viminale sono stati elaborati all'interno della Direzione centrale per gli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno diretta dal Prefetto M. Iurato sulla base delle indicazioni e delle esigenze emerse dal confronto e approvati dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Individuano, per ogni comunità religiosa, le precauzioni da adottare, tenuto conto delle rispettive specificità. I Protocolli riguardano 1) le Comunità Ebraiche; 2) la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; 3) le Comunità islamiche; 4) le confessioni Induista, Buddista, Bahai, Sikh; 5) le Chiese Protestanti, Evangeliche e Anglicana; 6) le Comunità Ortodosse. Per il testo dei protocolli ved. [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it).

Una volta accettata questa procedura, la negoziazione è potuta scendere sul contenuto dei provvedimenti dando spazio alla tutela di esigenze solo in parte differenti, dovute alla diversa struttura organizzativa dei culti sul territorio e ai differenti bisogni da soddisfare, mantenendo come comune quadro di riferimento comportamenti virtuosi e funzionali al contenimento della pandemia. In alcuni casi i provvedimenti adottati hanno richiesto modifiche di carattere rituale sia nelle metodiche di svolgimento dei riti che della logistica della partecipazione al culto che hanno portato ad adattamenti alla situazione, tali da incidere nel minor modo possibile sull'essenza, il contenuto e la forma del rito, ma le modifiche apportate sono comunque frutto e risultato finale di un negoziato che ha consentito di contemperare le differenti necessità.<sup>38</sup>

Sul piano dei principi l'autonomia confessionale ha ceduto alle esigenze della laicità, richiedendo ed accettando comportamenti comuni assunti a tutela dell'incolumità pubblica e della salute. Sul piano dei principi è stato sacrificato, o meglio reinterpretedo, il principio di separazione, stabilendo che nell'ordine dello Stato e in quello delle confessioni religiose, ognuno per sé e separatamente, venissero assunte e condivise delle scelte al fine di tutelare la salute e per il perseguimento del bene comune. Così alla procedura 'speciale' dei rapporti bilaterali e delle intese previste dalla costituzione si affianca una procedura 'laica' di interlocuzione che la legge ordinaria prevede per tutti i gruppi portatori di interessi collettivi, applicando alle confessioni religiose la legislazione di diritto comune.

4.

Quanto avvenuto rappresenta certamente una novità. Finora lo Stato italiano aveva intrattenuto rapporti con singole confessioni separatamente, riconoscendo l'autonomia confessionale di ognuna, stipulando se del caso una specifica intesa.<sup>39</sup> La vera novità nella metodica seguita è costituita dal fatto che lo Stato individua elementi comuni a differenti organizzazioni di culto e adotta delle denominazioni di riferimento alle quali fanno capo confessioni diverse, affrontando in modo inedito il problema delle denominazioni dei culti, sia rispetto allo schema finora utilizzato in Italia che a quello utilizzato da numerosi ordinamenti appartenenti soprattutto all'area balcanica, comportamento oggetto di discussione in molti Stati europei soprattutto dell'Est Europa,<sup>40</sup> anche a causa

<sup>38</sup> Le parti hanno convenuto non solo sull'adozione del distanziamento dei fedeli, ma anche ad esempio sullo scambiarsi un segno di pace o sulla somministrazione con particolari cautele della comunione, e sulle modalità di effettuazione della confessione (mantenimento delle distanze), disinfestazione delle fonti battesimali, divieto del canto di accompagnamento alla messa, ecc.

<sup>39</sup> In realtà accordi cosiddetti 'minori' sono stati sottoscritti relativamente a specifiche, limitate e circoscritte materie sia con la Chiesa cattolica che con altri culti. Spesso tali accordi hanno assunto la forma di atti amministrativi e regolamentari.

<sup>40</sup> Il dibattito sul pluralismo confessionale e il problema della rappresentanza delle diverse denominazioni sono direttamente connessi a quello del riconoscimento della personalità giuridica

delle implicazioni che esso ha per la restituzione dei beni confiscati alle confessioni religiose.<sup>41</sup>

Rispetto al *modus operandi* utilizzato finora in Italia si supera il vincolo del provvedimento assunto per legge, tipico delle intese e si sceglie l'atto amministrativo, più agile nel normare le situazioni di fatto costituite dal fenomeno sociale religioso. Anche se la negoziazione del provvedimento avviene in momenti diversi tra Chiesa cattolica ed altre confessioni, siamo di fronte ad atti di medesimo livello nella gerarchia delle fonti e di identica natura, al di là del negoziato su tavoli separati.

In relazione al significato da attribuire in senso generale al concetto di denominazione diviene evidente che all'interno di una denominazione possono

alle differenti organizzazioni confessionali ed è questione assai complessa che riguarda la pace religiosa in Europa.

La disseminazione di differenti confessioni religiose sull'intero territorio europeo a causa dell'immigrazione, del diffondersi di diverse credenze e di una riconquistata libertà religiosa, ha 'balcanizzato' i territori in relazione all'appartenenza religiosa, ponendo problemi di rappresentanza delle diverse denominazioni, e facendo emergere più gruppi che rivendicano la titolarità della denominazione nei rapporti giuridici con gli ordinamenti. È quindi di estrema importanza il criterio adottato dallo Stato per intrattenere relazioni con i gruppi e le organizzazioni religiose soprattutto quando essi operano delle scelte nell'individuazione degli interlocutori. Pertanto utilizzare criteri di accorpamento, procedendo per 'grandi famiglie', diviene una scelta importante sulla quale anche recentemente la Commissione di Venezia si è pronunciata, intervenendo in questo dibattito molto vivo nell'area balcanica e ribaltando sue opinioni precedenti che tanto danno hanno prodotto alla pace religiosa. Ved. COMMISSIONE DI VENEZIA, *Linee guida comuni sulla personalità giuridica di comunità religiose o credenti*, adottato dalla Commissione di Venezia il 13-14 giugno 2014.

Gli orientamenti congiunti contenuti nel documento *CDL-AD (2014)023, Guidelines on the legal personality of religious or belief communities of the Venice Commission and OSCE/ ODIHR* rappresentano indubbiamente una evoluzione e rielaborazione di quelli contenuti in *CDL-AD (2004)028 Guidelines for legislative reviews of laws affecting religion and belief* (11 June 2004) che hanno a lungo condizionato l'orientamento degli organismi internazionali in questo delicato settore. Sull'argomento GIOVANNI CIMBALO, *Confessions and religious communities in Eastern Europe*, cit., *passim*; IDEM, *Autonomia confessionale e tutela della libertà religiosa nello spazio giuridico europeo*, in *State and Religious Denominations in the European Union: Proceedings of the International Conference on the Relations Between State and Religious Denominations in the European Union* (6-9 June 2019) and of the International Conference "The Positive Side of Religious Freedom: how Governments Can Engage with Religious Organizations" (6-7 June 2019) Organised at the Palace of the Patriarchate in Bucharest, a cura di Georgică Grigoriță, Basilica Bucarest, 2019 («Colecția Studia Canonica»), pp. 51-100.

<sup>41</sup> Le democrazie socialiste hanno provveduto a confiscare e acquisire alla disponibilità dello Stato molti beni delle confessioni religiose. In conseguenza dell'Accordo di Copenaghen, gli Stati si sono impegnati alla restituzione di questi beni avvenuta senza indennizzo al fine di ripristinare i diritti di proprietà. Sulla questione assai complessa ved. FEDERICA BOTTI, *La transizione dell'Est Europa verso la libertà religiosa*, 14 ottobre 2013, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 31, 2013; IDEM, *La transizione dell'Est Europa verso la libertà religiosa*, ivi, 31, 2013, pp. 38; IDEM, *Properties of religious communities in albania between the restitution or compensation of confiscated goods and the acquisition of new assets*, «Jeta Juridike», 3, 2015, pp. 167-188; IDEM, *I diritti di proprietà della Chiesa greco-cattolica tra il diritto interno albanese e la "sentenza pilota" della Corte EDU*, in *L'Albania nell'Unione Europea tra tradizione e sviluppo della libertà religiosa*, a cura di Federica Botti, Bologna, Bononia University Press, 2017.

esservi organizzazioni religiose diverse, anche solo in parte simili, e quindi tutte parimenti titolari della tutela da parte dell'ordinamento, con la conseguenza che risulta rafforzato non solo il pluralismo confessionale, ma anche quello infra confessionale, ammettendo ad esempio più organizzazioni confessionali religiose a rappresentare nel loro insieme l'ortodossia.<sup>42</sup>

Parimenti innovativo, anche se per altri aspetti, ciò che è avvenuto nell'ordinamento rumeno dove le disposizioni delle autorità, emanate sotto forma di ordine militare – quindi formalmente dotate di una più forte assertività – hanno visto un comportamento delle autorità religiose di fattiva collaborazione e, dopo una prima fase nella quale le Chiese hanno recepito le disposizioni di chiusura alla partecipazione della comunità dei fedeli al culto pubblico, le parti, nella loro autonomia, hanno predisposto interventi in regime di autotutela, modificando e adattando alla particolare situazione alcune pratiche rituali. Per limitare le interferenze statali la Chiesa Ortodossa Rumena ha accettato di celebrare le messe all'aperto onde consentire il distanziamento dei fedeli ed evitare i luoghi chiusi che avrebbero potuto facilitare il contagio; ha preferito sospendere per due settimane l'effettuazione della comunione durante la messa e quindi in forma collettiva, e ha proceduto alla sua somministrazione a livello individuale e al di fuori della messa. La comunione è stata somministrata dopo aver disinfettato le mani e usando appositi guanti sterilizzati; si è provveduto alla disinfestazione sistematica, e con maggiore cura e frequenza di quanto si facesse usualmente, degli oggetti di culto, delle teche contenenti le reliquie, delle superfici delle icone che sono oggetto della devozione dei fedeli. Gli edifici di culto sono rimasti aperti nella piena disponibilità del clero ed è stata garantita, anzi stimolata la partecipazione individuale all'esercizio del culto, anche con strumenti di partecipazione a distanza e utilizzando la rete. Ma dopo una prima fase di rigida applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità pubblica, il sopravvenire delle celebrazioni pasquali ha indotto la Chiesa ad intervenire mettendo in atto modifiche rituali compatibili con lo spirito e il significato degli eventi liturgici, non senza ispirarsi alla storia millenaria dell'esperienza religiosa ortodossa.

Perciò, al fine di conservare l'essenza dei riti pasquali, importantissimi per la liturgia ortodossa, la Chiesa Ortodossa Romana ha apportato alcune significative modifiche rituali relative alla partecipazione collettiva al rito e a quegli atti di culto che avrebbero potuto rappresentare occasione di contagio, e ciò al fine di conservare l'essenza del rito e garantirne le caratteristiche peculiari.

Questo *modus operandi* ha facilitato la messa a punto di protocolli di comportamento per le fasi successive del fenomeno epidemico che sono stati oggetto di concertazione sia pure informale e di confronto anche con il Ministero degli Interni. In questa fase costante è stato il rapporto tra il Segretariato del Sinodo

<sup>42</sup> Del raggruppamento ortodosso fanno parte sia confessioni che hanno stipulato intesa come quella della 'Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale' sia le Chiese che ne sono prive, come la Chiesa Ortodossa Rumena in Italia che è senza alcun dubbio quella con il più gran numero di fedeli (tra il milione e mezzo e i due milioni).

e il Ministero della Cultura e degli Affari Religiosi e in particolare con il Segretariato di Stato per gli Affari Religiosi,<sup>43</sup> competente per i rapporti con le confessioni. Tali relazioni hanno tuttavia rispettato il principio di sinfonia che ispira i rapporti tra le due entità<sup>44</sup> e che quindi riconosce la piena competenza dell'ordinamento civile nell'adottare tutti quei provvedimenti atti a tutelare la salute fisica e materiale dei cittadini, compito questo affidato allo Stato.

Malgrado questi sforzi di dialogo anche in Romania non sono mancate le resistenze di una parte del clero,<sup>45</sup> sostenuti indirettamente anche da alcuni rappresentanti pubblici.<sup>46</sup>

## 5.

Tra i provvedimenti adottati dalle grandi confessioni religiose di fronte al diffondersi della pandemia colpisce, per il *modus operandi* utilizzato quello della Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca che è intervenuta con 8 giorni di anticipo rispetto all'apertura della 'crisi sanitaria' dichiarata dal Presidente Putin,

<sup>43</sup> Il funzionamento dell'organismo è regolato dalla *Hotărârea privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte*, nr. 63/1998 M.Of. al României, in vigoare de la 16 februarie 1998 până la 18 ianuarie 2001. E da ultimo dall'*Hotărârea privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național*, nr. 9/2009, M.Of. al României, în vigoare de la 21 ianuarie 2009 până la 22 februarie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin *Hotărâre 90/2010*.

<sup>44</sup> La sinfonia dei poteri (*simfoniya vlastej*) o *consonantia*, o relazione armonica tra *Sacerdotium* e *Imperium* trova la sua formulazione nella *Praefatio* della Sesta Novella di Giustiniano, indirizzata a Epifanio, *santissimo Arcivescovo della città imperiale e Patriarca Ecumenico*, in cui si afferma che i doni più grandi fatti da Dio sono il sacerdozio e l'impero, il primo al servizio delle cose divine e il secondo alla guida delle cose umane.

<sup>45</sup> Ad esempio, l'arcivescovo di Tomis (Constanța), Teodosie Petrescu, è stato tutto il periodo di pandemia una voce attiva contro le disposizioni del Governo Romeno di chiudere le chiese e di limitare alcune pratiche liturgiche, soprattutto quella di offrire la Comunione ai credenti con lo stesso cucchiaino. Per questo, il vescovo tomitano ha celebrato ogni giorno la messa e anche ai altri servizi liturgici (preghiere di notte, etc.), ha partecipato ogni giorno ai programmi radiofonici, che erano tutti trasmessi in video anche sui social media (particolarmente utilizzando *facebook*). C'è stata persino una denuncia penale contro l'arcivescovo Teodosie, che è stata poi archiviata. Questo atteggiamento ha creato una seria disputa pubblica sulla libertà religiosa, nonché sul ruolo della Chiesa nella società romena: ILEANA BOGDAN, *Top 5 fake-news-uri despre ÎPS Teodosie*, «Qmagazine» ([www.qmagazine.ro](http://www.qmagazine.ro)), 2 giugno 2020; LEONAR BADILA, *ÎPS Teodosie se revoltă! Biserica nu face compromisuri. Atac fără precedent la adresa autorităților*, «Capital» ([www.capital.ro](http://www.capital.ro)), 10 maggio 2020; M. I., *Războiul declarațiilor în BOR, după ce ÎPS Teodosie a împărțit copii cu aceeași linguriță*, «Bursa», 16 maggio 2020; ANDREEA COSMA, *Plângerea PENALĂ împotriva lui ÎPS Teodosie, CLASATĂ. Arhiepiscopia Tomisului: "Lingurița de împărțire nu este penală"*, «Stiri Iaspora» (<https://www.stiridiaspora.ro>), 19 maggio 2020.

<sup>46</sup> ALINA OPREA, *Expert OSCE în libertate religioasă: Faptul că prin recomandările emise recent statul ținește doar practici liturgice specifice Bisericii răsăritene poate avea efecte foarte periculoase / Cultele trebuie să arate responsabilitate în timpul pandemiei*, «News» ([www.news.ro](http://www.news.ro)), 11 maggio 2020; CATALIN RAIU, *Cătălin Raiu, expert OSCE în libertăți religioase, despre cum a ÎNCĂLCAT Ludovic Orban drepturile: 'Statul s-a vârat în Potir, recomandând neîmpărțirea'*, «Stiripesurse» ([www.stiripesurse.ro](http://www.stiripesurse.ro)), 7 giugno 2020; ANDREI NICOLAE, *Cătălin Raiu, expert OSCE: Fascinat de puterea sa despotică, statul s-a vârat în Potir recomandând abținerea de la Euharistie. Autoinserarea statului în Potir. O genealogie culturală a statului de drept în context românesc*, «Active News» ([www.activenews.ro](http://www.activenews.ro)), 5 giugno 2020.



e comunque prima dei provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni locali dell'immenso paese. È da rilevare che all'approssimarsi dell'epidemia, per quanto riguarda la Russia, la *Duma* aveva integrato l'art. 6. 3. del codice amministrativo relativo alla *Violazione della legislazione in materia di benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione* che stabiliva di chi fosse la responsabilità amministrativa per violazione delle norme sanitarie e delle norme igieniche, per il mancato rispetto delle misure igienico-sanitarie e antiepidemiche in vigore durante la modalità di emergenza o quando vi è una minaccia di diffusione di una malattia che costituisce un pericolo per gli altri.<sup>47</sup> Veniva così introdotto un nuovo articolo 20.6.1 del Codice dei reati amministrativi, titolato *Mancato rispetto delle regole di condotta in caso di emergenza o minaccia del suo verificarsi*, che prevede la responsabilità per il mancato rispetto delle regole di condotta che saranno stabilite dal governo della Federazione Russa.<sup>48</sup>

A fronte di queste decisioni il 17 marzo 2020 la Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca affrontava la situazione in modo estremamente deciso in difesa del principio di separazione, gelosa della propria autonomia, approvando e facendo emanare dal Sinodo un documento contenente istruzioni relative alle modalità di effettuazione dei riti in tempo di pandemia,<sup>49</sup> stante la sua responsabilità di istituzione ecclesiastica sovranazionale. In effetti oggi sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca si trovano le seguenti 'Chiese autogestite': Chiesa ortodossa bielorusa, Chiesa Ortodossa Russa all'estero, la Chiesa Ortodossa Ucraina – Patriarcato di Mosca, la Chiesa Ortodossa Lituana, la Chiesa Ortodossa Estone e la Chiesa ortodossa moldava, afferente al Patriarcato di Mosca. In più, si deve notare anche il fatto che, nell'aprile 1970, la Chiesa Ortodossa d'America (*Orthodox Church of America*) è stata dichiarata Chiesa Autocefala da parte della sua Chiesa-madre, cioè dal Patriarcato di Mosca e che il Patriarcato di Mosca si è dichiarato Chiesa 'multinazionale' decidendo che le Chiese locali organizzate etnicamente sotto la sua autorità, che godono di autonomia, non debbano più essere chiamate 'Chiese autonome', ma 'Chiese auto-amministrate' (*Самостоятельные Церкви*) o autogestite.

<sup>47</sup> Si stabiliva che durante il periodo di quarantena vengono comminate multe per i cittadini da 15 a 40 mila rubli, da 50 a 150 mila rubli per i funzionari e coloro che svolgono attività imprenditoriali senza formare una persona giuridica, da 200 a 500 mila rubli per le persone giuridiche. Come punizione alternativa per le organizzazioni e i singoli imprenditori, è possibile la sospensione amministrativa delle attività fino a 90 giorni.

<sup>48</sup> Ciò si verifica quando si introduce un allarme elevato sul territorio in cui esiste un rischio di situazioni di emergenza, o nella zona di emergenza. Se queste azioni (o inazione) non produrranno gravi conseguenze, verrà inflitta un'ammenda da 1 a 30 mila rubli ai cittadini, da 10 a 50 mila rubli per i funzionari e da 100 a 300 mila rubli per le persone giuridiche.

<sup>49</sup> Risoluzione del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa, *Linee guida per i rettori di parrocchie e metochioni e per le igumenee dei monasteri della chiesa ortodossa russa di fronte alla minaccia della diffusione dell'infezione da coronavirus – Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции* (<http://licodu.cois.it/?p=11936>).

Nel documento adottato dal Santo Sinodo, in premessa si dichiara che le direttive che seguono vengono autonomamente assunte – mantenendo una ferma fiducia nell'azione della divina Provvidenza e dell'Onnipotenza di Dio – in risposta alle richieste delle autorità sanitarie per contrastare l'epidemia e rispondere alle preoccupazioni dei fedeli. Esse hanno carattere temporaneo in relazione al perdurare della situazione di emergenza e sono state elaborate tenendo conto della tradizione canonica e liturgica della Chiesa Ortodossa Russa.

Precisato che le disposizioni che seguono vengono emanate «tenendo conto delle usanze osservate dalla Chiesa Ortodossa nella storia nel contesto delle epidemie»<sup>50</sup> e che senza l'Eucarestia non c'è vita nella Chiesa, dopo ogni comunione il cucchiaino usato per la comunione con i Santi Misteri di Cristo, verrà pulito con un panno imbevuto di alcool quindi risciacquato in acqua, e verrà scartato in base all'uso previsto per lavare i panni dell'altare. La bevanda consumata dopo la comunione (*zapivka*), sarà servita a ciascun comunicante individualmente, verranno utilizzati piatti usa e getta. Per la distribuzione dell'antidoro, verranno utilizzati guanti igienici monouso. I panni per la comunione dei fedeli saranno usati solo per impedire la caduta dei Santi Misteri a terra o per pulire il cucchia-

<sup>50</sup> Le disposizioni adottate si ispirano alla lettura e interpretazione che il monaco Nicodemo Aghiorita (1749-1809), studioso di patristica dell'oriente cristiano dette, sul finire del 1800, del canone 28 del Concilio trullano altrimenti conosciuto come Concilio *Quinisextum*. Il Canone era dedicato all'eucarestia e alle modalità con le quali essa poteva essere celebrata.

Nicodemo Aghiorita (1749-1809), monaco ed editore delle più importanti collezioni di spiritualità patristica dell'oriente cristiano era nato nel 1749 sull'isola di Naxos. A ventisei anni si recò sul monte Athos per farsi monaco presso il monastero di Dionysiou. Iniziava così la sua vita monastica durante la quale cercò, in armonia con la tradizione *esicasta* (dottrina e pratica ascetica dei monaci dell'Oriente Cristiano) e con lo studio e la divulgazione delle opere dei padri, di svolgere la sua opera.

Uomo di grande spiritualità, dotato per di più di una memoria eccezionale e di una grande apertura alla sapienza cristiana sia d'oriente che d'occidente, Nicodemo riuscì a dare all'esicismo, incentrato sulla pratica della preghiera di Gesù, un solido radicamento biblico e patristico; nel contempo, seppe trasmettere in modo vitale il messaggio dei padri in opere che rimangono ancor oggi il riferimento fondamentale per la vita spirituale di ogni cristiano ortodosso, come la celebre *Filocalia* redatta su invito di Macario di Corinto.

Ciò gli fu possibile per la sua personale esperienza di Dio nella solitudine e nella preghiera, e per l'appassionata ricerca nelle tradizioni del passato, comprese quelle d'occidente come gli *Esercizi spirituali* di Ignazio di Loyola. Nicodemo seppe fare di tali tradizioni un messaggio vivo e autentico da trasmettere all'intera comunità ecclesiale per vivificarla.

L'Aghiorita visse gran parte della sua vita in piccoli *kellia* della Santa Montagna, che costituivano l'ambiente ideale per la sua duplice attività di studio e di preghiera. La collezione di Nicodemo è stata pubblicata in greco nel 1800 a Leipzig, sotto il nome di *Pidalion* (*Πηδάλιον*). In una nota a piè di pagina al commento sul canone 28 del VII Sinodo ecumenico (787), Nicodemo prospetta il modo pratico di condividere l'Eucaristia dei credenti in tempi di peste o pandemia (nota 189 della p. 208 nella edizione romena). Pertanto, Nicodemo mostra che, in tali situazioni di emergenza, la comunione eucaristica dei credenti si svolge nel modo seguente: il sacerdote, dopo aver offerto la Santa Eucaristia a un credente, mette il cucchiaino in un bicchiere di aceto (ritenuto all'epoca un disinfettante), e poi in acqua calda, in modo che dopo si possa pulirlo bene e offrire la Santa Eucaristia al prossimo credente.



io. Per pulire le labbra dei comunicanti, verranno utilizzati asciugamani di carta, che verranno poi bruciati. I panni di comunione verranno bolliti e lavati dopo ogni uso liturgico. Infine i comunicanti si asterranno dal baciare il Calice.

Per quanto riguarda la celebrazione dei Sacramenti del Battesimo e del Crisma l'acqua verrà cambiata dopo ogni uso e benedetta. Il sacramento del Battesimo verrà conferito individualmente, seguito dalla disinfezione, pulendo il fonte battesimale o il battistero, usando un liquido disinfettante.<sup>51</sup> Per la somministrazione del crisma e l'unzione con olio, verrà utilizzato un batuffolo di cotone e un tovagliolo di carta (anziché la spugna), che verranno poi bruciati. L'Unzione verrà somministrata utilizzando un batuffolo di cotone che verrà poi bruciato per ciascun parrocchiano.

Per quanto riguarda la celebrazione del Sacramento dell'Unzione<sup>52</sup> per mezzo del quale, mediante l'olio benedetto e la preghiera del sacerdote, viene concessa al malato la grazia, corrispondente al suo stato particolare di debolezza e di prova per il bene dell'anima e talvolta anche del corpo, il sacerdote si munirà di guanti necessari ad evitare il contagio.

Vengono infine impartite altre direttive riguardanti la celebrazione degli uffici divini, la pratica pastorale e la vita parrocchiale, vietando di baciare la croce, le mani dei sacerdoti, gli oggetti sacri che andranno disinfettati dopo ogni uso, di utilizzare guanti igienici monouso per la distribuzione di *prophora* (pane utilizzato per la Divina liturgia e contrassegnato da un sigillo) ed evitare quant'altro può trasmettere il contagio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla pulizia di vasi e oggetti liturgici, pulendoli dopo ogni uso liturgico e sciacquandoli accuratamente con acqua bollente.

Le attività delle scuole domenicali, dei gruppi e dei circoli parrocchiali sono sospese fino a nuovo avviso e i servizi sociali di parrocchie, *metochioni* (chiese dipendenti da parrocchie o da monasteri) e monasteri sono invitati, per quanto possibile, ad aiutare i parrocchiani anziani, particolarmente bisognosi, offrendo loro prodotti alimentari e generi di prima necessità.

I dipendenti di parrocchie, *metochioni* e monasteri dovranno osservare rigorosamente le misure igieniche generali, inclusa la disinfezione delle mani durante il giorno (almeno una volta ogni due ore); organizzare la ventilazione regolare delle chiese, nonché dei locali parrocchiali e monastici con accesso pubblico, istituendo un programma di ventilazione; disinfestare regolarmente i mobili

<sup>51</sup> Viene fornito in allegato l'elenco dei prodotti da utilizzare.

<sup>52</sup> Possiamo dire che l'Unzione è il Sacramento della santificazione della malattia; infatti l'Unzione degli infermi unisce a Gesù sofferente che espia i peccati del mondo. A questo sacramento si accenna nel Vangelo di San Marco (6: 13), nel quale si dice che i discepoli scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La promulgazione di questo sacramento avviene con le fondamentali parole di San Giacomo (5:13-15): «Chi è malato chiami a sé i presbiteri della chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo rialzerà, e se ha commesso peccati gli saranno perdonati».

delle chiese a cui il pubblico ha accesso (in particolare i tavoli per la scrittura dei dittici, i contatori con le carte) e le maniglie delle porte, le icone che i parrochiani adorano, utilizzando prodotti adatti.

Ministri della religione, chierici e impiegati di parrocchie, *metochioni* e monasteri saranno attenti al loro stato di salute e dimostreranno responsabilità. In caso di indisposizione, informeranno immediatamente il rettore (l'*igoumene*) e contatteranno i servizi medici. I rettori e gli *higoumènes* organizzeranno l'assunzione obbligatoria della temperatura dei ministri della religione, dei chierici e degli impiegati della parrocchia in contatto con un gran numero di parrochiani (ad esempio mediante un termometro senza contatto).

L'applicazione di queste direttive e restrizioni deve essere considerata come una risposta alla parola delle Sacre Scritture: «Non tenterai il Signore tuo Dio» (Mt 4,7).

I parrochiani se manifestano sintomi di malattie respiratorie o altre malattie contagiose, in nome della carità e della preoccupazione per gli altri, dovranno astenersi dal venire in chiesa.

Forte di questa posizione la Chiesa Ortodossa Russa commentava la risoluzione dell'amministrazione di San Pietroburgo n. 161 del 26 marzo 2020,<sup>53</sup> nella quale si legge: «È vietato visitare templi e altre istituzioni religiose, ad eccezione dei ministri e del personale», rilevando che «Nella Federazione Russa, la libertà di coscienza e la libertà di religione sono garantite, incluso il diritto a prestare servizi, altri riti e cerimonie religiose individualmente o congiuntamente con altri» (Articolo 28 della Costituzione della Federazione Russa; Sezione 1 dell'articolo 3 della Legge Federale *Sulla libertà di coscienza e sulle associazioni religiose*).<sup>54</sup> Inoltre «Il diritto di una persona e di un cittadino alla libertà di coscienza e alla libertà di religione può essere limitato al fine di proteggere la salute dei cittadini solo dalla Legge federale» (parte 3 dell'articolo 55 della Costituzione della Federazione Russa; paragrafo 2 dell'articolo 3 della Legge federale *Sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose*). Pertanto

Altri atti delle autorità (compresi gli atti delle autorità delle entità costituenti della Federazione Russa e degli organi municipali) non possono limitare la libertà di coscienza e la libertà di religione, incluso il diritto dei cittadini di visitare siti religiosi allo scopo di partecipare a servizi religiosi, poiché tali atti non hanno lo *status* di Legge Federale.

Questo rilievo assumeva un'importanza ancora maggiore in vista delle celebrazioni della Pasqua ortodossa che si sono svolte nel rispetto delle indicazioni che abbiamo riportato, ma mantenendo sempre aperte le chiese.

<sup>53</sup> Il governatore Alexander Beglov ha firmato il decreto del governo di San Pietroburgo *Sulla modifica del decreto del governo di San Pietroburgo del 03.13.2020 n. 121* (<https://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/37611.html>).

<sup>54</sup> Per il testo della Costituzione russa ved. <http://licodu.cois.it/?p=1433>; per la legge sulla libertà religiosa (<http://licodu.cois.it/?p=9586>).

Le disposizioni impartite dal Santo Sinodo hanno trovato una scarsa applicazione in Bielorussia<sup>55</sup> anche a causa della posizione negazionista del premier del paese Lukashenko, che a Pasqua ha visitato la chiesa della Santa Annunciazione di Lyaden nella regione di Minsk, dichiarandosi contro la chiusura delle chiese e sostenendo che il paese si trova di fronte a una normale influenza; e questo malgrado che il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Cirillo, avesse esortato i credenti ad astenersi dal visitare le chiese. Il leader bielorusso ha tuttavia lasciato alla responsabilità individuale di prendersi cura della salute dichiarando «se devi indossare una maschera, indossala, se devi fare attenzione in un altro modo, abbi cura di te», ma rifiutandosi personalmente di farlo.<sup>56</sup> Ciò malgrado, molte polemiche ha suscitato nel Paese l'esplosione di contagi nel grande monastero di Santa Elisabetta che è stato chiuso alle visite per due settimane. Si tratta di un imponente complesso monastico alla periferia di Minsk, che comprende otto chiese e numerosi laboratori: migliaia di persone lavorano nelle sue varie articolazioni. Sul territorio del monastero vivono 130 monache, alle quali è affidata l'assistenza dei tossicodipendenti e dei senzatetto e che si impegnano con successo in attività commerciali, sulla base dei protocolli di accordo tra la Chiesa Ortodossa Bielorussa e lo Stato, che ha affidato alla Chiesa la gestione dei servizi sociali e di molte attività economiche.<sup>57</sup>

Malgrado le disposizioni impartite dal Santo Sinodo e dai vertici della Chiesa Ortodossa Russa e Bielorussa migliaia di fedeli hanno partecipato ai servizi pasquali del monastero, come delle diverse chiese del paese, nonostante le notizie di infezione da coronavirus tra suore e sacerdoti, sostenuti dalle posizioni espresse dal basso clero in accordo con quelle del Governo.<sup>58</sup> Nonostante l'aumento del numero di casi Covid-19, non è stata introdotta nel Paese alcuna quarantena, e il Ministero della salute bielorusso riporta solo cifre generali.

*Maggiore invece l'impatto delle posizioni assunte dal Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa in Ucraina. Qui la Chiesa Ortodossa Ucraina auto-ammini-*

<sup>55</sup> In Bielorussia esercita la sua giurisdizione l'Esarcato bielorusso del Patriarcato di Mosca (in bielorusso: *Беларускі Экзархат Маскоўскага Патрыярхату*) che è una Chiesa auto amministrata legata al Patriarcato di Mosca. Il suo primate è Filarete, Metropolita di Minsk e Sluck.

<sup>56</sup> Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса, <https://www.komersant.ru/doc/4326161>.

<sup>57</sup> Алина Исаченко, *Коронавирус в Беларуси: Свято-Елисаветинский монастырь закрывают для посещений, глава БПЦ предостерегает нарушителей*, 1 mar 2020, «BBC news», 2020, <https://www.bbc.com/russian/news-52493634>; GIOVANNI CIMBALO, *La Bielorussia alla ricerca della propria identità e il processo di confessionalizzazione dello Stato*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 39, 2018.

<sup>58</sup> Per il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko il Paese «non ha un solo ceduto puramente per coronavirus». Le persone muoiono per malattie croniche esacerbate dal virus. Il presidente ha dichiarato di ritenere che il coronavirus possa essere una punizione per le persone che si allontanano dai principi morali e per la loro volontà di trascurare tutto per motivi di denaro e che la psicosi dell'epidemia sia frutto di un complotto internazionale. *Не допустить коронавируса: митрополит Павел издал специальный циркуляр* *Читать дальше:* <https://sputnik.by>.

strata facente capo al Patriarcato di Mosca<sup>59</sup> opera in una situazione di grande difficoltà politica ed ecclesiale dovendosi confrontare con la Chiesa ortodossa dell'Ucraina (*Pravoslavna cerkva Ukraïny*, in ucraino, nata nel 2018 dall'unificazione della Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina (UAOC) e dell'allora Patriarcato ortodosso del Patriarcato di Kiev (KP); l'autocefalia di questa nuova Chiesa è stata riconosciuta dal Patriarcato di Costantinopoli),<sup>60</sup> nonché con il rinato Patriarcato di Kiev il cui sedicente Patriarca è Filaret (Denysenko). Proprio quest'ultima Chiesa si è distinta per una posizione negazionista dell'epidemia, sostenendo la posizione più tradizionale, quella che vede nella pandemia la punizione divina da superare attraverso la devozione e le preghiere e ha quindi organizzato raduni di massa soprattutto in occasione delle celebrazioni pasquali.

La quarantena in Ucraina è stata introdotta dalla Risoluzione del Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina N° 211 dell'11 marzo 2020, che nella formulazione della Risoluzione N° 215 del 16 marzo 2020 stabilisce che la quarantena è operante in tutta l'Ucraina (senza eccezioni per i territori temporaneamente occupati e annessi) dal 12 marzo 2020 al 3 aprile 2020. Ai sensi dell'art. 1 del provvedimento sono vietati eventi culturali di massa, di intrattenimento, sportivi, sociali, religiosi, pubblicitari e di altro genere a cui partecipano più di dieci persone – qui la responsabilità spetta agli organizzatori di tali eventi.

Ciò malgrado le celebrazioni della Pasqua ortodossa hanno visto la participa-

<sup>59</sup> (In ucraino *Українська Православна Церква*). Alla Chiesa ortodossa ucraina afferente al patriarcato di Mosca *Українська Православна Церква* è stata concessa l'indipendenza e l'auto-governo in base alla risoluzione del Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa che ha avuto luogo il 25-27 ottobre 1990. La Chiesa Ortodossa Ucraina affiliata al Patriarcato di Mosca è dunque una Chiesa indipendente e auto-governata con ampi diritti di autonomia. Nella sua vita e nel suo lavoro questa Chiesa è guidata dalla risoluzione del Sinodo dei Vescovi del 1990 della Chiesa Ortodossa Russa ad essa relativa. Sull'Atto 1990 del Patriarca di Mosca e di tutta la Russia e lo Statuto sul governo di questa Chiesa: GEORGICĂ GRIGORIȚĂ, *L'Orthodoxie entre autonomie et synodalité (les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles)*, in *Cattolicesimo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna*, a cura di Vittorio Parlato, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 159-160.

<sup>60</sup> Il riconoscimento dell'autocefalia della nuova Chiesa Ortodossa Ucraina è avvenuto con il Tomos di Bartolomeo, Patriarca di Costantinopoli, *Текст томоса про автокефалію православної церкви україни*, <http://licodu.cois.it/?p=11646> che ha provocato la rottura dei rapporti tra il Patriarcato di Costantinopoli e il Patriarcato di Mosca. Successivamente il Patriarca Filaret (Denysenko) ha sconfessato il Sinodo che aveva portato alla nascita della nuova Chiesa ed ha ricostruito il Patriarcato di Kiev del quale si è dichiarato Patriarca. Alla base di queste contese c'è la pretesa di rappresentare la Chiesa Ortodossa in Ucraina per poter rivendicare i beni che le furono confiscati dal passato regime, anche perché la legge sulla restituzione non è stata ancora approvata. ANDRIY MYKHALEYKO, *The New Independent Orthodox Church in Ukraine*, «Südosteuropa. Journal of Politics and Society», LXVII, 4, De Gruyter Oldenbourg, 2019, pp. 476-499; VITTORIO PARLATO, *L'autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina, interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale», cit., 7, 2019; JOHANNES OELDEMANN, *Orthodoxe Kirchen in der Ukraine: zum Spannungsfeld zwischen Konstantinopel und Moskau*, «Stimmen der Zeit», 4, 2019, pp. 279-294; CYRIL HOVORUN, *The Cause of Ukrainian autocephaly*, in *Religion during the Russian-Ukrainian Conflict*, a cura di Elizabeth A. Clark, Dmytro Vovk, Londra-New York, Routledge, 2020, pp. 180-191.

zione di migliaia di fedeli per cui si teme una ulteriore crescita della pandemia.<sup>61</sup> I monasteri, quali luoghi di vita comunitaria, sono stati particolarmente colpiti dal contagio anche se le autorità religiose delle diverse Chiese hanno teso a minimizzarne l'estensione. Non vi è dubbio che i provvedimenti adottati dalla Chiesa ortodossa legata a Mosca, grazie alle modalità rituali 'innovative' introdotte, hanno operato per limitare il contagio non negando gli effetti e la pericolosità dell'infezione, intervenendo ben prima delle autorità sanitarie del paese.

In Moldavia, in applicazione della legge sullo stato di emergenza, assedio e guerra 212/04,<sup>62</sup> lo stato di emergenza è stato decretato con una serie di disposizioni impartite dalla Commissione per le situazioni eccezionali a partire dal 18 marzo 2020. Sono state quindi emanate trenta disposizioni a carattere generale, seguite da 15 decisioni della Commissione nazionale straordinaria per la sanità pubblica. Con la sua decisione n. 10, all'art. 22 lo Stato ha regolamentato le riunioni fino a 50 persone e al successivo art. 23 ha dato disposizioni in materia di apertura delle chiese, affermando che

Le riunioni religiose (officiando servizi divini o altre manifestazioni religiose tradizionali) avranno luogo rigorosamente all'aria aperta (cortili di chiese, monasteri, di altre confessioni religiose), con l'osservanza obbligatoria della distanza sociale di almeno 2 metri e con l'uso obbligatorio da parte di tutti i partecipanti delle maschere protettive.<sup>63</sup>

Se non che mentre la Bisericii Ortodoxe din Moldova Mitropoliei Moldovei legata alla Chiesa Ortodossa Rumena ha seguito le indicazioni accogliendo le richieste del Governo, la Metropolia di Chișinău e di tutta la Moldavia (in rumeno Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove), Chiesa auto amministrata legata al Patriarcato di Mosca, non si è adeguata alle richieste e ha mantenuto aperte le Chiese e officiato i riti secondo le indicazioni della Chiesa madre, emanando proprie linee guida.<sup>64</sup> In particolare questa Chiesa ha ritenuto di non dover modificare aspetti sostanziali del rito, continuando ad usare il cucchiaio comune

<sup>61</sup> Ольга Журавлева, *Пасха в условиях карантина: Какой план у властей на проведение религиозного праздника* (<https://zik.ua>). Sulle misure restrittive adottate per la celebrazione della Pasqua ortodossa quella ebraica e il ramadan ved. VALERIA KONDRATOVA, *Религия онлайн | Песах, Пасха, Рамадан. Как церкви и общины в Украине уходят на карантин* ([www.liga.net](http://www.liga.net)).

<sup>62</sup> Lege 212-xv din 24.06.2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război nr.

<sup>63</sup> «23. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiționale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție». Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică del 16.05.2020. L'adozione delle disposizioni è avvenuta ai sensi dell'art. 58 della legge n. 10/2009 sulla sorveglianza dello stato della sanità pubblica e della Decisione n. 10, del 15 maggio 2020.

<sup>64</sup> La Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove emanava delle linee guida in conformità con le nuove misure di prevenzione della malattia da Covid-19 adottate dal Governo: SECRETARIATUL MITROPOLITAN, *Îndrumări pentru respectarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul Covid-19*, 14 martie 2020.

Ved. anche STELA UNTILA, *Mitropolia Moldovei spune că nu va închide bisericile și nu va sista slujbele*, «News Maker» (<https://newsmaker.md>), 14 marzo 2020.

per la comunione, nella convinzione dichiarata che la preghiera e minime accortezze sanitarie fossero sufficienti a proteggere dalla pandemia.

Le reazioni del clero alle indicazioni sinodali, soprattutto nelle chiese autoamministrate, hanno dimostrato il profondo attaccamento alle tradizioni della gran parte del clero e quanta distanza vi sia tra gli orientamenti dei vertici e quelli della base ecclesiastica, tanto più quando questi punti di vista tradizionali trovano sostegno nella posizione delle autorità civili.

## 6.

La ricostruzione degli eventi fin qui sviluppata permette alcune considerazioni di carattere generale sui mutamenti apportati, a livello sistematico, da questi recenti avvenimenti nella prassi delle relazioni tra gli Stati e i culti. L'irruzione di un evento eccezionale quale la pandemia, con conseguente pericolo per la vita, ha fatto emergere che la tutela della salute è un valore primario in quanto costituisce il naturale presupposto per il godimento di qualsiasi altro diritto. È pur vero che gli ordinamenti conferiscono tutele che vanno anche oltre la vita della persona umana, ma non vi è dubbio si possa ipotizzare che, quando viene a mancare la vita, la tutela del diritto all'onore, alla salvezza dell'anima, al patrimonio e a quant'altro, cedono di fronte al bene vita. Rafforza e non smentisce questo principio il diritto ad una vita dignitosa e quindi ad una morte dignitosa che necessariamente si accompagna alla tutela del bene vita.

Ne consegue che la libertà religiosa va collocata su un diverso livello e che va operata una distinzione tra libertà religiosa collettiva, comprimibile in nome dell'interesse generale, e la libertà dell'individuo, incomprimibile, a tutela del diritto della persona a pregare e adorare una divinità, a cercare conforto nella sua protezione, proprio quando la salute materiale e spirituale viene messa in discussione.

Non vi è dubbio inoltre che la pericolosità di alcuni riti religiosi collettivi suscettibili di facilitare il diffondersi della pandemia hanno fatto ritenere il fenomeno religioso come un comportamento di fatto, più che una manifestazione di libertà un atto suscettibile di produrre conseguenze sul piano istituzionale. Infatti la riunione di due o più persone allo scopo di pregare si impone come situazione di fatto da valutare e tenere in considerazione per gli effetti che può produrre verso il godimento dei diritti collettivi incidendo sulla salute di tutti.

Assume perciò importanza la capacità della confessione religiosa di vivere nel secolo e di collocarsi come fenomeno sociale che interagisce con il mondo circostante, rendendo evidente che, in un mondo globalizzato, non vi è più spazio per comportamenti integralisti segnati dalla cieca obbedienza a pratiche tradizionali che ripropongono comportamenti che hanno il solo pregio di essere conformi alla tradizione. Le religioni devono oggi sapersi confrontare con la scienza e con le esigenze economiche sociali ed ambientali che gli standard moderni di vita impongono.



Occorre allora individuare delle procedure attraverso le quali stabilire queste relazioni, procedure che non siano difformi da quelle che lo Stato utilizza per gli altri gruppi sociali portatori di interessi collettivi; ne verrebbe meno la laicità dello Stato e si attribuirebbe al fenomeno religioso un trattamento privilegiato insopportabile in una società democratica. Da qui l'utilizzazione di procedure e strumenti di diritto comune opportunamente usati per costruire il rapporto istituzionale tra lo Stato e i culti.

L'esperienza rumena dimostra invece che il rapporto sinfonico che lega le istituzioni religiose allo Stato finisce per far prevalere la volontà statale e coerentemente mette al primo posto il ruolo dello Stato quando il bene da tutelare finisce per essere prevalentemente di natura secolare, così come gli scopi da perseguire. Tuttavia, la Chiesa Ortodossa Rumena ha avuto un atteggiamento civile molto responsabile in tutto questo periodo (è stata attivamente coinvolta nella donazione di beni necessari agli ospedali e ai bisognosi) e allo stesso tempo molto dignitoso, nel senso che non ha consentito alcuna interferenza dello Stato nella sua vita interna (specialmente in termini di cambiamento del modo in cui veniva offerta l'Eucaristia), sebbene le autorità pubbliche abbiano tentato di mettere in atto una tale interferenza.

L'originale risposta della Chiesa Ortodossa Russa in questo contesto dimostra la particolare vivacità di questa confessione religiosa, indotta, a causa della sua struttura plurinazionale, a assumere comportamenti responsabili in grado di garantire i fedeli, a prescindere dai tempi e dalle modalità degli interventi dei singoli Stati nei quali opera. Grazie alla sua capacità di autoriforma del rito, della cura che essa ripone nella propria autonomia e della forza che le consente di superare i limiti e i vincoli imposti dalla tradizione. Quanto più una confessione religiosa si globalizza ed espande la sua presenza superando i confini degli Stati, tanto più essa è indotta – diremmo quasi obbligata – a farsi carico del fornire risposte di carattere più generale, misurandosi con la secolarizzazione e la diversità delle esigenze che emergono dai territori dove esercita la sua attività pastorale. Ma un'istituzione millenaria come quella ecclesiastica deve fare i conti con la tradizione soprattutto dove la Chiesa svolge una funzione identitaria, perché proprio attraverso gli usi, le ritualità, le feste l'identità si trasmette.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA  
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.  
STAMPATO E RILEGATO NELLA  
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

*Febbraio 2021*

(CZ 2 · FG 3)

